

16 OTT. 2006

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 604 del 13 OTT. 2006

Oggetto: Tar Lazio. Giudizio Provincia Bn c/ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni- Ricorso avverso ordinanza-ingiunzione Delibera n. 410/06 Cons. -Proc. n. 1333/DIC/NR -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno Tredici del mese di Ottobre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) Dott. Pasquale Grimaldi	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pietro Giallonardo	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con ordinanza-ingiunzione delibera n.410/06 Cons. Proc. n. 1333/ DIC/NR notificata il 16/8/06 l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ingiungeva a questa Amministrazione il pagamento della sanzione amministrativa di € 3.500,00;

Con determina n. 691/06 si procedeva a ricorso avverso la predetta ordinanza-ingiunzione;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in


motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa dalla Provincia di Benevento c/ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni-Ricorso avverso ordinanza-ingiunzione Delibera n. 410/06 Cons. -Proc. n. 1333/DIC/NR avverso l'ordinanza-ingiunzione Tar Lazio e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 691/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 691/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso dinanzi al Tar Lazio dalla Provincia di Benevento c/ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni-Ricorso avverso ordinanza-ingiunzione Delibera n. 410/06 Cons. -Proc. n. 1333/DIC/NR avverso l'ordinanza-ingiunzione;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

[Handwritten signature]

N. 752 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 16 OTT. 2006

IL MESSO

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 16 OTT. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 23 NOV 2006
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 23 NOV 2006.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
SETTORE AVVOCATURA
SETTORE _____
SETTORE _____

Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione 7859
18/10/06

Conferenza Capigruppo

il _____	prot. n. <u>ES 8352</u>
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. <u>7.11.06</u>
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

1378
16-10-06

Prot. n. 7859

Benevento, lì 18 OTT. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

GIUNTA

AL PRESIDENTE DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
S E D E

Oggetto: Delibera G.P. n. 604 del 13.10.2006 ad oggetto: "TAR LAZIO – Giudizio Provincia BN c/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ricorso avverso ordinanza-ingiunzione Delibera n. 410/06 Cons. Proc. N. 1333/DIC/NR – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio".-

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE
(Dr. ssa Patrizia TARANTO)

gpc



2 3
w
L
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 410/06/CONS

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA PROVINCIA DI BENEVENTO
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 41, COMMA 3, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

- PROCEDIMENTO N. 1333/DIC/NR -

L'AUTORITA'

PROVINCIA DI BENEVENTO
16 AGO. 2006
P. P. P.
M. M. M.

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registra Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0022206 Data 18/08/2006
Oggetto DELIBERA N° 410/06/CONS
Dest. Avvocatura Settore: [...]

NELLA riunione del Consiglio del 21 giugno 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n. 294, modificato con delibera dell'Autorità n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 14 gennaio 2006, n.11, nonché la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, recante "Integrazione della delibera n. 506/05/CONS recante modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 gennaio 2006, n. 25;

VISTO il nuovo "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità, CONT. N. 13/06/DGC/AEM/N.PROC. 1333/NR, in data 31 gennaio 2006, notificato in data 15 febbraio 2006, con il quale è stata contestata alla Provincia di Benevento la violazione del disposto dell'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio

Settore ~~ARRIVATA~~
1773





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

istituzionale della stessa Autorità, consistente nella vigilanza in materia di destinazione di tale forma di pubblicità;

- quanto all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, la Provincia in questione non ha provveduto a trasmettere le informazioni dovute inerenti le spese pubblicitarie effettuate nell'anno 2004;
- relativamente alla personalità dell'agente, la Provincia di Benevento, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- circa le condizioni economiche dell'agente, le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

VISTO l'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, così come modificata ed integrata dalla delibera dell'Autorità n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla Provincia di Benevento, con sede in Benevento, Via Rocco dei Rettori snc, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.500/00 (tremilacinquecento/00)

INGIUNGE

alla Provincia di Benevento, con sede in Benevento, Via Rocco dei Rettori snc, di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli articoli 41, comma 3, e 51, comma 3, lett. d) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2005, n. 177, integralmente riproduttivo dell'articolo 7, comma 12, della legge 3 maggio 2004, n. 112, per non aver trasmesso i prospetti recanti le spese pubblicitarie relative all'anno 2004;

VISTE le giustificazioni pervenute con nota in data 10 marzo 2006, prot. n. 0009653, con le quali la Provincia di Benevento ha dedotto la non applicabilità della disposizione dell'articolo 41, comma 3, del d. lgs. n. 177/2005, entrato in vigore l'8 settembre 2005, all'esercizio finanziario 2004, anche in considerazione del disposto del comma 1 della medesima norma, che impone l'obbligo di destinazione delle somme impegnate per pubblicità istituzionale; ciò anche ove si ritenesse applicabile la disposizione di cui all'articolo 7, comma 12, della L. n. 112/2004 che, peraltro, è stata trasfusa con modificazioni nella norma del testo unico;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte eccezioni per le ragioni di seguito illustrate:

- l'obbligo di destinazione di somme della pubblicità degli enti e amministrazioni pubbliche deriva dal combinato disposto del comma 3 dell'articolo 41 d. lgs. 177/2005 e dell'articolo 1, comma 28, legge 23 dicembre 1996, n. 650, di conversione del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545;
- quanto alla insussistenza dell'obbligo di comunicazione, si precisa che alla data stabilita per la trasmissione dei dati relativi alla pubblicità delle amministrazioni e degli enti pubblici (30 settembre 2005) vigeva il disposto dell'articolo 41, comma 3, d.lgs. 177/2005, entrato in vigore l'8 settembre 2005, che dispone esplicitamente la vigilanza e la sanzione non solo degli obblighi di destinazione della pubblicità, ma anche degli obblighi di comunicazione, sussistenti anche in caso di comunicazione negativa (ove si volesse accedere alla tesi della non sussistenza dell'obbligo per l'esercizio finanziario 2004);

CONSIDERATO che risultano decorsi i termini prescritti dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio e che, pertanto, si ritiene che la Provincia di Benevento non abbia inteso accedere a tale beneficio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.040 (millequaranta/00) a euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00), ai sensi del combinato disposto degli articoli 41, comma 3, e 51, comma 3, lett. d) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione in misura pari a euro 3.500/00 (tremilacinquecento/00), in quanto con riferimento ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge n. 689/81:

- la violazione deve ritenersi grave in considerazione dell'illecito realizzato, in quanto il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione delle somme impegnate per la pubblicità istituzionale, reso noto e divulgato in diverse circostanze dall'Autorità, costituisce ostacolo all'esercizio della funzione





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Napoli, 21 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola

La presente copia è conforme all'originale
composto complessivamente da numero.....4.....
(...QUATTRO.....) pagine,
progressivamente numerate da pag.1.....
a pag.4.....



SPETT.LE

PROVINCIA DI BENEVENTO

VIA ROCCO DEI RETTORI SNC

82100 BENEVENTO

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Nella Ragazzoni, funzionario dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in data 9 agosto 2006, ho trasmesso per notifica il provvedimento di ordinanza-ingiunzione che precede -- delibera n. 410/06/CONS del 21 giugno 2006 - PROC.N. 1333/NR -, alla Provincia di Benevento, con sede legale in Benevento, Via Rocco dei rettori snc, a mezzo spedizione del predetto provvedimento con raccomandata avviso di ricevimento n. 76053393089-6 dall'ufficio postale di Roma.

Roma, 9 agosto 2006.

